

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Convenienza del regime forfettario da valutare***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

In prossimità della chiusura dell'anno 2023 e con il 2024 oramai alle porte molti contribuenti si trovano a dover valutare la **convenienza** del **regime forfettario**, avendone i presupposti per l'applicazione sia in termini di **requisiti di accesso** sia in termini di **cause di esclusione**.

La valutazione può riguardare imprese e professionisti che **già applicano** il particolare regime di favore, ma anche contribuenti che nel periodo d'imposta in corso stanno adottando la **contabilità ordinaria** oppure la **contabilità semplificata**.

Le **macro-variabili** di **ordine generale** da considerare nel vagliare il regime forfettario sono 4:

- l'esclusione dall'**Iva**;
- la **tassazione** dal lato dell'imposizione diretta;
- il regime **previdenziale** agevolato;
- le svariate **semplificazioni** negli adempimenti fiscali.

1. Esclusione da Iva

I contribuenti forfettari sono, per così dire, soggetti **esclusi dal campo di applicazione dell'Iva**:

- sia dal lato **attivo**, siccome **non addebitano l'Iva** a propri clienti;
- sia dal lato **passivo**, atteso che **non possono detrarre l'Iva** assolta sugli acquisti.

Ciò significa che assume rilevanza la circostanza che il contribuente nell'ambito della propria attività:

- effettui molti oppure pochi **acquisti** e, soprattutto, se gli acquisti sono o meno di ammontare importante, poiché l'applicazione del regime forfettario comporta l'**essere inciso** dell'Iva;
- si rivolga principalmente a **clienti privati consumatori finali** oppure ad altre partite Iva, poiché nel primo caso può avere un **vantaggio competitivo** o comunque un **maggior**

guadagno a parità di prezzo percepito dal cliente, rispetto a un *competitor* che addebita l'Iva.

Laddove l'attività svolta necessiti di un livello di **investimenti** e **spese** pressoché **nullo** e si rivolga prevalentemente a **consumatori finali**, la maggior convenienza del regime forfettario è generalmente pacifica.

2. Imposizione diretta

L'imposizione diretta del regime forfettario dipende da 2 elementi:

- il **coefficiente di redditività** che varia a seconda del **codice Ateco** dell'attività;
- l'**aliquota impositiva**, che generalmente è pari al **15%** e solo per le *start up* nei primi 5 anni è fissata in misura pari al **5%**.

La prima considerazione da fare rispecchia in parte quanto precisato ai fini Iva: se l'attività svolta di per sé comporta **investimenti** e **spese limitati** è probabile che il regime forfettario risulti conveniente. Ad esempio, con riferimento alle **attività professionali**, il regime forfettario è generalmente conveniente, perché riconosce costi **deducibili in misura pari al 22% dei ricavi/compensi** percepiti nel periodo d'imposta, quando invece le spese per lo svolgimento dell'attività professionale, specie se svolta in forma individuale e grazie a un contributo prettamente intellettuale, si limitano solitamente a qualche migliaio di euro.

È poi immediato notare come l'**aliquota fiscale** del forfettario sia di molto **inferiore rispetto alle aliquote dell'Irpef**, compresa quella più bassa. La valutazione sull'effettivo *tax rate* non può però fermarsi qui. Nella disamina, infatti, occorre tener conto della presenza di **detrazioni per oneri**, soprattutto di quelle collegate al mondo dell'edilizia, le quali possono notevolmente ridurre l'aliquota Irpef realmente applicabile.

3. Regime previdenziale Inps agevolato

L'[articolo 1, comma 77, L. 190/2014](#), prevede un **regime previdenziale agevolato**, esclusivamente per i contribuenti forfettari **artigiani** e **commercianti**, in forza del quale è possibile beneficiare della **riduzione contributiva del 35%**.

4. Semplificazioni negli adempimenti fiscali

I contribuenti forfettari godono delle seguenti **semplificazioni** sotto il profilo fiscale:



- **esclusione da tutti gli obblighi Iva**, compresa la tenuta dei registri Iva, fatto salvo l'obbligo di integrazione e di versamento dell'imposta per le operazioni di cui risultino debitori di imposta;
- **esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- **esclusione** dall'applicazione degli **Isa**;
- **esonero** dall'obbligo di operare le **ritenute alla fonte**.

Dall'1.1.2024 vigerà, invece, l'obbligo di emissione delle **fatture in formato elettronico** per **tutti i contribuenti forfettari**.